

(N. 1813)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Difesa

(PACCIARDI)

di concerto col Ministro *ad interim* del Tesoro

(VANONI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 AGOSTO 1951

Indennità di servizio serale e notturno e indennità professionale per il personale civile di ruolo e non di ruolo delle Amministrazioni militari appartenente a determinate categorie.

ONOREVOLI SENATORI. — L'Amministrazione militare ha alle proprie dipendenze alcune categorie di personale civile (di ruolo e non di ruolo) le quali sono chiamate a fornire *le loro ordinarie prestazioni di servizio* durante le ore serali e notturne.

Detti personali, per la natura stessa delle mansioni alle quali sono adibiti, sono ordinariamente sottoposti ad un particolare disagio derivante sia dal maggiore sforzo fisico richiesto dal lavoro serale e notturno, sia dal disagio psicologico cui va incontro chi lavora in ore diverse da quelle nelle quali si svolge ordinariamente l'attività lavorativa degli altri.

In considerazione, pertanto, del maggiore disagio al quale essi sono sottoposti, si ravvisa equo e necessario, anche ai fini di un maggiore rendimento, concedere loro particolari compensi economici.

D'altronde il legislatore ha già avvertito la necessità di concedere speciali compensi a personali dipendenti da altre Amministrazioni statali chiamati a compiere la loro ordinaria

prestazione di opera in condizione di particolare disagio.

Valga, ad esempio, il decreto legislativo 4 ottobre 1947, n. 1182, modificato dalla legge 17 febbraio 1950, n. 53, che stabilisce le competenze accessorie al personale dipendente dal Ministero delle poste e telecomunicazioni. Ora, poichè quest'ultimo personale svolge mansioni in parte simili a quelle del personale di cui trattasi, si è ritenuto opportuno adeguarsi ad alcune disposizioni di detto decreto legislativo n. 1182, nel compilare l'unito disegno di legge, che stabilisce una indennità per servizio serale e notturno a favore delle accennate categorie di personale dell'Amministrazione militare, e di cui si illustrano qui di seguito i singoli articoli.

L'articolo 1 indica i personali ai quali spetta l'indennità per prestazioni ordinarie di servizio nelle ore serali e notturne.

L'articolo 2 stabilisce le misure dell'indennità in parola; esse sono state fissate approssimativamente eguali a quelle delle varie voci

dell'articolo 14 dell'allegato 1 al citato decreto legislativo n. 1182 quali risultano dopo l'aumento del 25 per cento ad esse apportato dall'articolo 3 della citata legge 17 febbraio 1950, n. 53. In dipendenza, però, delle diversità degli ordinamenti dei personali dei due Ministeri, le misure dell'indennità serale e notturna sono state articolate in altro modo, in relazione alle varie categorie di personale, rispetto a quelle previste dal ripetuto decreto n. 1182.

Infine, a simiglianza di quanto prevede il citato articolo 14, l'ultimo comma dell'articolo in esame stabilisce che per servizio serale si intende quello prestato dalle ore 22 alle ore 24 e per notturno quello prestato dalle ore 0 alle ore 6.

L'articolo 3 stabilisce un'indennità professionale analoga a quella prevista dall'articolo 20 del ripetuto decreto legislativo n. 1182.

La quasi totalità dei personali dell'Aeronautica, ai quali si applicheranno le norme dell'unito disegno di legge, e cioè i personali non di ruolo, erano fino al 30 giugno 1948

nella posizione giuridica di incaricati provvisori (salariati), ma dal 1° luglio 1948, essi sono stati transitati nella categoria degli avventizi, in base alle disposizioni dettate dal regio decreto 6 febbraio 1941, n. 180.

In conseguenza della mutata qualifica quest'ultimo personale ha perduto, a datare dal 1° luglio 1948, il soprassoldo per servizio notturno di cui godeva precedentemente.

Si renderebbe perciò opportuno dare effetto da detta data alle norme di cui all'unito disegno di legge; peraltro, al fine di evitare una efficacia tanto retrodatata del provvedimento, si è ritenuto di stabilire che il provvedimento stesso abbia efficacia dal 1° luglio 1949.

Il provvedimento, tenuto conto dell'effetto retroattivo suddetto, comporterà per l'esercizio finanziario 1950-51 un onere di circa 73 milioni (936.000 lire per l'Esercito, 40 milioni per la Marina e 32 milioni per l'Aeronautica), ai quali potrà essere fatto fronte, mediante storno da altri capitoli, come indicato all'articolo 4.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Ai sottoindicati personali civili di ruolo e non di ruolo dell'Amministrazione militare, che effettuino le ordinarie prestazioni di servizio durante le ore serali e notturne, compete un'indennità nella misura oraria indicata nel successivo articolo 2, non cumulabile con i compensi normali ed eccezionali previsti dagli articoli 2 e 6 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19, e fatto comunque salvo il trattamento più favorevole:

a) personale dell'Esercito addetto a lavorazioni a ciclo continuo;

b) personale degli aiutanti capotecnici della Marina addetto al servizio radiotelegrafico alle dipendenze dello stato maggiore;

c) personale subalterno della Marina addetto al servizio dei fari e dei segnalamenti marittimi;

d) personale della Aeronautica appartenente alle categorie dei geofisici, assistenti di aerologia, cartografi, direttori di aeroporti

civili, marconisti, telegrafisti-tescrittenti, centralinisti-telefonisti, assistenti di meteorologia, assistenti dei collegamenti, ingegneri dei collegamenti, tecnici di meteorologia;

e) personale della Aeronautica appartenente a categorie diverse da quelle indicate nella precedente lettera d), qualora sia addetto ai servizi dell'assistenza al volo e della direzione degli aeroporti.

Art. 2.

L'indennità viene concessa nelle seguenti misure orarie:

	Servizio serale	Servizio notturno
Impiegati di ruolo di gruppo A e direttori di aeroporti civili L.	40	64
Impiegati di ruolo di gruppo B ed avventizi e diurnisti di I e II categoria	36	56
Impiegati di ruolo di gruppo C ed avventizi e diurnisti di III categoria	31	51
Personale subalterno ed avventizi e diurnisti di IV categoria . .	29	49

Agli effetti della presente legge, per serale si intende il servizio prestato dalle ore 22 alle ore 24, e per notturno quello effettuato dalle ore 0 alle ore 6.

Art. 3.

Agli impiegati addetti alla manutenzione degli apparati telegrafici e telefonici è concessa un'indennità professionale nella misura mensile di lire 225.

Art. 4.

Al maggior onere di complessive 72.936.000 lire, derivante dall'applicazione della presente

legge a carico dell'esercizio finanziario 1950-1951 sarà fatto fronte mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli n. 42 (lire 936.000), n. 162 (lire 40.000.000) e n. 182 (lire 32.000.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio predetto.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni in bilancio.

Art. 5.

La presente legge ha effetto dal 1° luglio 1949.